



Annalisa Brichese
Laboratorio LabCom
Università Ca' Foscari - Venezia

La valutazione degli alunni stranieri alla luce della normativa specificata



La valutazione: coordinate

I macro-obiettivi ai quali uno studente tende per ottenere il successo scolastico sono il raggiungimento delle competenze **BICS**, ossia Basic Interpersonal Communication Skills, e soprattutto **CALP**, ovvero Cognitive Academic Language Proficiency (Cummins).



LAD

(Language Acquisition Device)

Il cervello umano ha un meccanismo preposto all'acquisizione linguistica (LAD)

Esistono sequenze universali e naturali di apprendimento comuni a tutti gli individui che imparano una lingua a prescindere da età, lingua materna e contesto d'apprendimento

La variabilità è data dal tempo d'apprendimento



Il lass di Bruner

Il *Language Acquisition Support System* di Bruner propone una dimensione interazionista in cui “l'interazione sociale assume un ruolo centrale nello sviluppo del linguaggio e della cognizione. Il bambino impara la lingua non solo grazie al proprio LAD, ma grazie all'azione di supporto della rete sociale che lo circonda”.

Mezzadri M. (2015), *I nuovi ferri del mestiere*, Loesher, Torino.



In sintesi

L'interlingua va intesa come:

“varietà di apprendimento della lingua seconda (...), come continuum di varietà linguistiche che si pongono nello spazio tra lingua materna dell'apprendente e seconda lingua d'arrivo, caratterizzate da: sistematicità (...), instabilità nel tempo (...), variabilità individuale” (Luise, 2006: 92-93)



E la normativa?



Dpr 394 del 31 agosto 1999

Art. 45 *Iscrizione scolastica*, comma 4

Il **collegio dei docenti** definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il **necessario adattamento dei programmi di insegnamento**; allo scopo possono essere adottati specifici **interventi individualizzati** o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola.



Dpr 394 del 31 agosto 1999

Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'**attivazione di corsi intensivi di lingua italiana** sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento **per l'arricchimento dell'offerta formativa.**



PRIMO CICLO: DPR n. 122 del 22 giugno 2009

Il comma 9 dell'art. 1 dice che “minori con cittadinanza non italiana... sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”



Dpr 122 del 2009

Art. 2, comma 7

Nella **scuola primaria e secondaria di primo grado** la promozione può essere deliberata “in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento”.

Un possibile varco per piani personalizzati biennali. In questo caso “la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e trasmettere quest’ultimo alla famiglia”



SECONDO CICLO: Dpr 122 del 2009

Art. 1, comma 5

Per la scuola secondaria di secondo grado si prevede che la valutazione s'ispiri ai criteri della "equità e trasparenza" e indica che:

"Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa."



Le linee guida del 2014

a. La valutazione.” (...) Opportunità di prevedere una valutazione modulata in modo specifico (...)”



Le linee guida del 2014

b. La valutazione.

“Per gli studenti stranieri è prioritario che la scuola favorisca un possibile **adattamento dei programmi di studio per i singoli alunni** garantendo, per quanto possibile, una valutazione che tenga conto della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e delle competenze essenziali acquisite”.



Le linee guida del 2014

c. La valutazione.

“In particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è parimenti possibile attivare **percorsi individualizzati e personalizzati**, oltre che **adottare strumenti compensativi e misure dispensative**”



Le linee guida del 2014

d. La valutazione.

piano di studio personalizzato che prevede ore "fuori" dalla classe per l'approfondimento linguistico



CM 8, 06.03.2013

“(...) quell’area dei BES che interessa lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. La Direttiva, a tale proposito, ricorda che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi”.



CM 8, 06.03.2013

“Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio **alunni di origine straniera di recente immigrazione** e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - **è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati**, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate.



CM 8, 06.03.2013

(...), le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, **privilegiando** dunque le strategie educative e didattiche attraverso **percorsi personalizzati**, più che strumenti compensativi e misure dispensative.



Nota integrativa BES: n. 2563 del 22 novembre 2013

“per quanto concerne gli alunni con cittadinanza non italiana, è stato già chiarito nella C.M. n. 8/2013 che essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato. Si tratta soprattutto – ma non solo – di quegli alunni neo arrivati in Italia, ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina (stimati nel numero di circa 5.000, a fronte di oltre 750.000 alunni di cittadinanza non italiana)”.



Cosa ne può conseguire operativamente?

Predisporre un PEP/PDP/PSP annuale (secondo ciclo) o biennale (primo ciclo)

Definire obiettivi specifici di valutazione condivisi col consiglio di classe o col collegio docenti ed inserirli nel PTOF



Cosa non può mancare in un PEP

SEZIONE A:

1. riferimenti normativi;
2. profilo in ingresso dell'alunno;
3. valutazione delle competenze linguistiche e disciplinari in ingresso;
4. obiettivi educativi, linguistici, disciplinari, trasversali;
5. dispositivi o risorse extra attivate.



6. Valutazione per ciascuna disciplina:

Sospensione temporanea della valutazione;
riduzione dei programmi ai saperi minimi;
semplificazione del testo (schemi, mappe concettuali, questionari, tabelle); spiegazioni individualizzate; lavori di gruppo; etc



Tipologie di valutazione:

Prove oggettive: vero/falso; scelta multipla con una sola risposta; scelta multipla con più risposte possibili; completamento di esercizi; tempi di verifica più lunghi; etc.



SEZIONE B:

1. Programmazione delle singole discipline(una scheda per ogni materia):
 - obiettivi disciplinari;
 - principali argomenti;
 - strumenti e metodi utilizzati;
 - criteri di valutazione;
 - eventuali iniziative culturali.



SEZIONE C:

1. frequenza;
2. impegno e comportamento;
3. rapporto studente – classe
4. rapporto studente – insegnante
5. metodo di lavoro



Tema: esame conclusivo del I^ ciclo d'istruzione

1. CM 48, Miur 31.05.2012

2. Linee Guida del 2014



CM 48, Miur 31.05.2012

"(...) studenti che si avvalgano delle ore di seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso, ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova di esame."



Linee Guida del 2014

“Per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, **è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici** competenti nella lingue d'origine degli studenti per facilitarne la comprensione”



Cosa ne può conseguire operativamente?

Sospendere l'esame e la valutazione della seconda lingua straniera con delibera del consiglio di Classe e/o del collegio Docente.

Affiancare durante la prova d'esame scritta e/o orale, docenti o mediatori che facilitino la comprensione richiedendo esperti (es. mediatori linguistico-culturali, facilitatori), previa autorizzazione del presidente di commissione



Cosa ne può conseguire operativamente?

Individuare dei criteri di valutazione per le prove scritte, per l'italiano e le lingue straniere che siano in linea con quanto affermato nel piano personale dell'alunno straniero e che privilegino in contenuto e l'efficacia comunicativa piuttosto che la morfo-sintassi e la grammatica.

Durante la prova orale prevedere l'uso di ppt, immagini e mappe a supporto dell'esposizione



L'esame di stato



STRUMENTI D'INTERVENTO PER ALUNNI CON BES E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA" (uff. scolastico Lombardia)

- è necessario distinguere monitoraggio, controllo, verifica e valutazione degli apprendimenti;
- è indispensabile che la valutazione non sia solo sommativa ma anche, e soprattutto, formativa;
- è auspicabile che la valutazione sia sempre globale e multifattoriale mai parcellizzata e segmentata.



La valutazione deve inoltre tener conto:

- della situazione di partenza;
- dei risultati raggiunti dallo studente nel suo personale percorso di apprendimento;
- dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe frequentata e per il grado di scuola di riferimento;
- delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento.



- Per questo è importante che il Collegio docenti:
- stabilisca i livelli essenziali di competenza disciplinare al fine di valutare la congruenza con il percorso della classe e la possibilità di passaggio per l'alunno alla classe successiva;
 - concordi eventuali possibili modalità di raccordo con i contenuti disciplinari previsti per l'intera classe.



Il Cdc/team docenti:

- definisca chiaramente che cosa, come e perché si sta valutando;
- separi i contenuti della valutazione dalle capacità strumentali necessarie a condividerli e ad esplicitarli;
- dedichi attenzione al processo più che al solo prodotto elaborato;
- predisponga lo svolgimento delle verifiche secondo le condizioni abituali individuate per lo studente.



Linee Guida del 2014

- “Per l'esame di stato al termine del secondo ciclo sono da considerarsi crediti formativi percorsi di mantenimento e approfondimento della lingua d'origine.”
- “Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine”



Cosa ne può conseguire operativamente?

Valutare in termini di crediti il mantenimento della lingua madre attivando corsi interni alla scuola

Valutare i contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine (ad es. inserendo degli indicatori ad hoc)

La valutazione si basa sugli obiettivi definiti nel piano personale dell'alunno: ad esempio valutare più il contenuto che la forma o la grammatica/morfosintassi



Tema: inserimento



DPR 31 agosto 1999 n. 394, art. 45 "Iscrizione scolastica"

Iscrizione in qualsiasi momento dell'anno.
Assegnazione alla classi con inserimento
secondo l'età anagrafica.



Cosa dice la normativa

Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (febbraio 2014)

L'iscrizione. "Gli alunni stranieri vengono iscritti, in via generale, nella classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio Docenti deliberi, sulla base di specifici criteri (...)"



Cosa ne può conseguire operativamente?

Inserire sempre e in qualsiasi momento dell'anno l'alunno neoarrivato per età anagrafica. Qualsiasi altra decisione (+ o - 1 anno) deve essere deliberata dal Collegio Docenti.



Dubbi e domande.



Grazie per l'attenzione

LabCom:

www.unive.it/labcom

labcom@unive.it -

Annalisa Brichese:

annalisa.brichese@gmail.com